

## **Tassonomia degli investimenti sostenibili**

### **Atto Delegato**

Consultazione Commissione EU

---

**Osservazioni di Elettricità Futura**  
15 dicembre 2020



## Osservazioni di carattere generale

Creare un linguaggio comune per le istituzioni pubbliche, gli investitori privati e gli operatori di mercato orientando i capitali verso attività sostenibili è certamente un aspetto fondamentale per sostenere la transizione verso un'economia a emissioni sempre più ridotte.

La presente consultazione relativa alla bozza di atto delegato, previsto all'interno del regolamento 528/2020 adottato lo scorso giugno, che contiene i criteri di screening tecnico per determinare le condizioni in cui un'attività economica da un contributo sostanziale alla mitigazione o all'adattamento ai cambiamenti climatici, rappresenta un ulteriore passo nella creazione di questo linguaggio comune che mira a stabilire un quadro legislativo per facilitare e promuovere investimenti sostenibili.

Elettricità Futura è ben conscia che sviluppare un sistema che possa orientare verso questa tipologia di investimenti possa essere una leva fondamentale anche per accelerare la transizione energetica e contribuire a costruire la roadmap europea per la decarbonizzazione e sebbene lo scopo del meccanismo sia chiaro e condivisibile, il quadro definito all'interno degli Annex I (mitigazione) e Annex II (adattamento) delineato presenta criticità e in alcuni casi aspetti da chiarire, oltre ad elementi che Elettricità Futura ritiene utile vengano maggiormente esplicitati.

Tali criticità e incertezze in particolare, se non rimosse, rischiano di compromettere il raggiungimento dell'obiettivo finale di accelerazione di nuovi investimenti in soluzioni sostenibili, ed è quindi necessario che il sistema sia chiaro, obiettivo e prevedibile nella sua applicazione anche per il futuro.

- **Approccio Graduale**

L'applicazione della tassonomia dovrebbe avvenire in modo graduale, con un approccio pragmatico che rifletta lo sviluppo tecnologico e le diverse gradazioni del percorso di decarbonizzazione per gli Stati membri. In quest'ottica andrebbe evitato che l'applicazione delle soglie possa portare a delle forme di estremizzazione: investimenti considerati oggi "sostenibili" che da un giorno all'altro diventano "insostenibili" perché non ricompresi nelle liste o perché mal si adattano alle definizioni riportate nella tassonomia. Occorre delineare criteri che riflettano percorsi progressivi e realmente fattibili, garantendo certezza normativa a lungo termine e garantendo canali di finanziamento adeguati alle soluzioni che, sebbene non incluse nella Tassonomia, rappresentano un elemento imprescindibile per la transizione ambientale (ad es. capacità di recupero energetico per superare le discariche, asset gas per accompagnare il phase-out dal carbone).

- **Coerenza con altre normative europee già esistenti**

La tassonomia dovrebbe basarsi principalmente sulla normativa UE già esistente, riportando definizioni, concetti o criteri pertinenti nelle schede per tipologia di attività già noti agli operatori, e limitarsi solo in assenza di definizioni, a proporre l'introduzione e l'applicazione di nuovi. Ciò è essenziale per evitare sovrapposizioni normative e definitorie che possano generare confusione tra la

tassonomia e ogni altra regolamentazione europea relativa, ad esempio, alla direttiva sull'efficienza energetica, alla direttiva sulle energie rinnovabili, alla direttiva quadro acque, alla direttiva sulle emissioni industriali, alla direttiva veicoli puliti, ecc.

Inoltre, la tassonomia non dovrebbe sovrapporsi agli obblighi previsti dalla legislazione europea e nazionale, imponendo ad esempio l'esecuzione di una valutazione di impatto ambientale quando non richiesto dalle autorità preposte, conformemente alla legge applicabile.

- **Esenzione LCA per tecnologie con livelli emissivi sotto-soglia**

In primis ci preme sottolineare che andrebbe evitato che l'applicazione di tale regolamentazione possa comportare costi eccessivi legati ad un'attuazione troppo onerosa, che potrebbe rallentare lo sviluppo di alcune attività e al contempo moltiplicare i costi per il raggiungimento dell'obiettivo di decarbonizzazione.

Sebbene il principio di applicare ad ogni attività una valutazione LCA sia largamente condivisibile riteniamo che alcune tecnologie, che possano chiaramente dimostrare, in base anche a studi internazionali condotti da centri di ricerca specializzati e superpartes di avere un rapporto emissivo specifico di tecnologia medio al di sotto della soglia individuata pari a 100 gCO<sub>2</sub>/kWh debbano essere esentati in automatico, senza gravare tali progetti di costi superflui. Tra le tecnologie energetiche che dovrebbero godere di tale esclusione automatica dovrebbero quantomeno essere ricomprese oltre ai gli impianti fotovoltaici, gli impianti eolici e gli impianti idroelettriche e geotermici esistenti, anche gli impianti geotermici e gli impianti idroelettrici nuovi (maggiori dettagli nella sezione Osservazioni Puntuali).

- **Necessario introdurre un approccio di sistema**

È necessario altresì considerare il potenziale impatto di questo sistema sulla stabilità e sulla sicurezza della rete e quindi sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia. Riguardo al settore energetico, la proposta di verifica tecnologia per tecnologia potrebbe nel lungo termine portare ad escludere talune tecnologie a discapito del raggiungimento di un sistema integrato, efficiente e correttamente bilanciato. Sarebbe pertanto opportuno considerare anche una visione olistica del sistema energetico, promuovendo uno sviluppo coordinato delle diverse fonti, mediante l'apporto sia di tecnologie tradizionali che rinnovabili, sia mature che a carattere innovativo, sia di piccola scala che utility scale, garantendo il raggiungimento di un mix produttivo equilibrato. Ed in effetti non è possibile considerare un futuro ad alta penetrazione di fonti rinnovabili come eolico e fotovoltaico, come quello delineato dagli obiettivi di decarbonizzazione dell'UE, senza un bilanciamento da parte di fonti con capacità di modulazione e programmabilità come energia idroelettrica, da biomassa, da fonti convenzionali o di stoccaggio e flessibilità come gli impianti a pompaggio, i vicoli elettrici e l'idrogeno. Proponiamo pertanto che vengano introdotte delle previsioni che permettano di valutare le tecnologie anche in base al loro contributo a livello di sistema integrato.

- **Necessario introdurre valutazione per gruppi di investimenti**

Legato strettamente al punto precedente suggeriamo inoltre che la metodologia individuata possa essere estesa anche a valutazioni non limitate alla singola attività economica ma ad esempio anche a gruppi di investimenti che assicurino complessivamente l'azzeramento delle emissioni, come ad esempio nel caso di impianti di combustione a biometano con sistemi di cattura della CO<sub>2</sub> che generano complessivamente un contributo "negativo" alle emissioni stesse. Ad oggi questa attività di produzione di energia da sola potrebbe non essere ricompresa tra le attività sostenibili secondo i criteri emissivi individuati per la singola tecnologia, ma implementando un sistema di valutazione di attività "congiunte" potrebbe viceversa essere considerata investimento sostenibile.

- **Attività di ricerca, sviluppo e innovazione**

Le attività di ricerca, sviluppo e innovazione dovrebbero includere tutte le tecnologie di generazione di elettricità rinnovabile come definite da RED II pertanto chiediamo vengano incluse espressamente anche l'energia idroelettrica e la bioenergia come qualsiasi altra tecnologia di generazione di elettricità rinnovabile. Riteniamo che gli investimenti privati in ricerca e sviluppo siano necessari, al pari delle altre FER, anche per tali attività, al fine di permettere un'evoluzione verso soluzioni più efficienti e a basse emissioni.

- **Attività di transizione e attività abilitanti**

Negli allegati dell'atto delegato dovrebbero essere previste delle specifiche sezioni dedicate alle "attività di transizione" come definite nell'articolo 10.2 del Regolamento (UE) 2020/852 e alle "attività abilitanti" di cui all'articolo 16 del Regolamento. In particolare, per queste ultime è previsto che i criteri di vaglio tecnico debbano garantire che tali attività di transizione seguano un percorso credibile verso la neutralità climatica e pertanto debbano essere adattati di conseguenza a intervalli regolari (ogni tre anni), per consentire di stare al passo con gli sviluppi scientifici e tecnologici.

Queste sezioni dedicate dovrebbero delineare una serie di criteri che includano elementi sia quantitativi che qualitativi che consentano di classificare come attività sostenibili le attività abilitanti e transitorie. I criteri utilizzati potrebbero essere a titolo di esempio relativi a:

- emissioni legate a livelli di efficienza che corrispondono alle migliori prestazioni nel settore o nell'industria rispetto alla situazione iniziale;
- miglioramento della qualità dell'aria anche sulla base delle migliori tecnologie disponibili;
- adozione di soluzioni di sistema, sia all'interno dell'intero sistema energetico ma anche tra settori diversi, nell'ambito dei Piani Nazionali Clima ed Energia;
- presenza di un percorso di transizione credibile coerente con un'economia climaticamente neutra;
- possibilità di adattare queste attività a future tecnologie e soluzioni per lo sviluppo e la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio (come i gas rinnovabili, decarbonizzati e a basso tenore di carbonio) in una prospettiva climaticamente neutra (cioè tramite retrofitting, riutilizzo, ICT

per nuove funzionalità), evitando qualsiasi effetto blocco, consentendo la decarbonizzazione di gas e altri settori;

- contributo delle attività di transizione alla sicurezza energetica, adeguatezza del sistema e accessibilità energetica;
- utilizzo di un'ampia serie di "attività complementari di riduzione delle emissioni" per mitigare il profilo delle emissioni, con un approccio simile a quello suggerito dal Gruppo di Esperti Tecnici per quanto riguarda l'energia idroelettrica (P.209 del rapporto TEG).

Alla luce di quanto sopra, riteniamo necessario introdurre un riferimento temporale per i criteri tecnici di screening delle attività di transizione, per dimostrare la loro compatibilità a lungo termine con un percorso di transizione credibile verso un'economia climaticamente neutra, su un modello simile a quello introdotto dalla BEI in materia di prestito energetico (ad esempio media sulla base della vita utile dell'asset).

Particolarmente significativo è in tal senso il contributo potenziale di decarbonizzazione associato allo sviluppo degli asset gas: in questo caso va prevista una valutazione basata sulla vita utile dell'asset che consideri il mix energetico previsto dagli scenari di integrazione di idrogeno e green gas.

## Osservazioni Puntuali

Nel seguito sono riportate le principali criticità riscontrate nel progetto di regolamento di atto delegato, specifiche in particolare per le attività legate al settore energetico, e alcune proposte di revisione.

- **Idroelettrico**

Sulla base dei valori standard LCE specifici per la tecnologia, che per la tecnologia idroelettrica risultano da un recente rapporto della IHA mediamente pari a 18 gCO<sub>2</sub>eq/kWh (Hydropower Status Report 2018), quindi ben al di sotto della soglia 100 gCO<sub>2</sub>eq/kWh, suggeriamo che anche i nuovi impianti siano esentati dalla valutazione LCA, al pari di quanto definito per altre FER come eolico e fotovoltaico.

Questo intervento di fatto, allineerebbe i criteri di eleggibilità per le principali tecnologie di generazione di energia da FER, rendendo più facile anche l'osservazione dei criteri specifici definiti per le attività di Trasmissione e Distribuzione dell'energia elettrica per i quali sono definiti fattori di emissione basati anche sulla generazione, facilitando le valutazioni LCA per i gestori dei sistemi di distribuzione, nel caso in cui le verifiche debbano essere condotte su centrali elettriche non di proprietà di società loro collegate. Inoltre, ciò potrebbe creare delle asimmetrie tra fonti rinnovabili, che potrebbero tradursi in distorsioni di mercato penalizzando l'idroelettrico nella pianificazione degli investimenti FER, e quindi minando, a lungo termine, il possibile raggiungimento di un mix energetico equilibrato e sostenibile.

Al di là di questo, la soglia di esenzione legata alla densità di potenza pari a 5W/m<sup>2</sup> non è univocamente definita e sono pertanto necessari ulteriori chiarimenti sulla sua eventuale applicazione:

- Non è chiaro se l'area (m<sup>2</sup>) si riferisca ai soli impianti a bacino/serbatoio, e se possa essere calcolata come l'area della superficie a massimo livello di invaso o se debba essere applicata anche alle centrali elettriche ad acqua fluente e in che modo;
- Non è chiaro a quale potenza (W) ci si debba riferire (potenza installata, potenza di targa turbine, potenza di targa alternatore)
- Non sono fornite indicazioni in merito a come vada applicato tale parametro in caso di sistemi complessi come ad esempio, impianti su DMV, impianti a pompaggio o sistemi multimpianto in cascata.

Inoltre, ribadiamo la necessità di allineare i criteri a quelli già esistenti: in tal senso i criteri DNSH (Do No Significant Harm) per l'energia idroelettrica dovrebbero fare riferimento esclusivamente alla direttiva quadro sulle acque e a quella per l'ambiente marino, senza ulteriori specifiche.

Infine, tutte le tecnologie di stoccaggio dell'elettricità, mediante pompaggio puro ma anche mediante pompaggio misto, dovrebbero essere classificate come attività economiche che contribuiscono sostanzialmente alla mitigazione del cambiamento climatico e non come attività abilitanti.

- **Geotermia**

In primis è necessario sottolineare come l'energia geotermica debba essere considerata rinnovabile, in quanto il calore sfruttato da un serbatoio attivo viene continuamente ripristinato dalla produzione di calore naturale, senza alcun consumo reale della risorsa. Per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra delle centrali geotermiche, la CO<sub>2</sub> emessa ha un'origine naturale, poiché non vi è combustione di combustibili fossili. In effetti, tutti i campi geotermici sono caratterizzati da un'emissione di gas naturale proveniente dal terreno che proviene dal serbatoio e dal mantello. Per questo motivo, qualsiasi emissione di gas a effetto serra prodotta da una centrale geotermica può essere considerata sostitutiva delle emissioni naturali. Ciò è stato confermato dall'IPCC (gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici), secondo cui le centrali geotermiche non sono responsabili di emissioni dirette. Elettricità Futura ritiene pertanto che l'applicazione dell'analisi di valutazione del ciclo di vita LCE proposta per l'energia geotermica, ed in particolare l'inserimento del limite emissivo specifico pari a di 100 gCO<sub>2</sub>/kWh, sia superfluo e possa generare costi amministrativi non necessari che potrebbero costituire pertanto una barriera allo sviluppo di tale fonte di energia. suggeriamo pertanto che anche le centrali geotermiche siano, al pari delle altre FER, esentate dal condurre un'analisi LCE anche per nuovi progetti.

- **Bioenergie**

La biomassa, i bioliquidi e i biocombustibili che rispettano le prescrizioni di sostenibilità della Direttiva (EU) 2018/2001 sono fonti di energia rinnovabile le cui applicazioni sono a pieno diritto comprese in quelle elencate dall'art. 10, paragrafo 1, lettera a), b) e h) del Regolamento (EU) 2020/852. Pertanto,

dovrebbero essere considerate fonti rinnovabili e non essere classificate come attività di transizione<sup>1</sup> di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del Regolamento (EU) 2020/852.

La produzione elettrica e la produzione termica da biomassa (di cui ai punti 4.8 e 4.24 dell'Annex I), così come la produzione combinata di energia elettrica e termica da biomassa (di cui al punto 4.20 dell'Annex I) dovrebbero dunque essere inquadrare come attività in grado di provvedere un "Sostanziale contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici".

Sono inoltre necessari ulteriori allineamenti con la Direttiva 2018/2001 EU per le suddette attività. Infatti, il testo attuale presenta la soglia di esenzione per gli impianti di generazione che utilizzano combustibili gassosi (2MW), ma non per quelli che si avvalgono di altri combustibili da biomassa (20 MW) di cui all'art. 29, paragrafo 1 della Direttiva 2018/2001 EU. Parallelamente, tra i technical screening criteria, riteniamo opportuno porre la soglia limite per le emissioni GHG (calcolata con metodologia e riferimenti dell'Allegato VI alla Direttiva 2018/2001) pari al 70%, prevedendo l'innalzamento all'80% per le installazioni che entrano in esercizio dal 2026, coerentemente con l'articolo 29 paragrafo 10 della Direttiva 2018/2001 EU.

Infine, rimarchiamo che nell'atto delegato l'introduzione del concetto di "whole trees", menzionato nel capitolo "Afforestation" (pag. 19 Annex II), non dovrebbe rappresentare un ulteriore requisito di sostenibilità che vada ad aggiungersi a quelli definiti dalla Direttiva 2018/2001 EU.

- **Retail**

Nell'ottica di considerare il settore energetico nella sua completezza (generazione, trasmissione, distribuzione e vendita al dettaglio) suggeriamo di introdurre all'interno dell'atto delegato anche il riferimento all'ultimo segmento, quello del retail (con codice NACE D35.1.4), poiché l'attuale esclusione per questa attività imprenditoriale sembrerebbe implicare che essa non fornisca un contributo sostanziale alla mitigazione del cambiamento climatico. Considerando invece l'importanza di tale settore suggeriamo che nell'atto delegato della tassonomia venga introdotta anche questa attività, mediante l'introduzione di criteri specifici tra i quali potrebbero essere inclusi criteri legati all'attività di produzione di energie e quindi all'origine dell'energia venduta, sulla base degli attuali meccanismi delle Garanzie d'Origine o sulla base del mix energetico dei produttori che deve essere dichiarato del rivenditore all'ingrosso oppure legati all'attività di distribuzione di energia elettrica, in quanto i reseller vendono ai clienti l'energia elettrica precedentemente distribuita, quindi la condizione di "ammissibilità" potrebbe essere la stessa.

---

<sup>1</sup> La classificazione delle biomasse e dei biocombustibili sostenibili come attività di transizione risulta in contrasto con le più recenti strategie europee, dove la bioenergia è dichiarata una soluzione "win-win", e con le linee di sviluppo dei piani nazionali integrati per l'energia ed il clima, che ne prospettano un contributo determinante al 2030. Infatti, in uno scenario di crescente elettrificazione dei consumi finali, l'apporto della bioenergia è più che mai necessario alla stabilità della rete.

- **Mobilità pulita o climaticamente neutra**

Tra le attività sostenibili, legate alla mobilità sostenibile, oltre a quelle già previste, legate per lo più alle infrastrutture dedicate alla gestione di veicoli a zero emissioni come i punti di ricarica, i potenziamenti della connessione alla rete elettrica, le stazioni di rifornimento di idrogeno, andrebbero introdotte anche altre attività economiche quali ad esempio le soluzioni software per la mobilità elettrica, la fornitura di servizi o di finanziamento dedicati di mobilità elettrica, ecc.

- **Economia circolare**

Con riferimento al settore elettrico, la proposta di atto delegato definisce diversi criteri per l'economia circolare per le attività di distribuzione e generazione. Riteniamo che viceversa identificare un unico criterio per mappare la transizione alla circolarità dell'intero settore, applicabile lungo l'intera catena del settore, rappresenterebbe una semplificazione molto efficace. Ciò avrebbe il vantaggio di indicare un percorso chiaro e coerente a tutti gli operatori e sarebbe in linea con l'approccio della Commissione Europea all'economia circolare, come delineato nel *Circular Economy Action Plan*.

Nell'ottica di garantire aderenza rispetto ai principi dell'Economia Circolare (cfr. gerarchia del rifiuto) è inoltre necessario che la Tassonomia non pregiudichi quegli investimenti che risultano essenziali per le politiche di sostenibilità, permettendo il recupero di energia da flussi di rifiuti che altrimenti verrebbero conferiti in discarica.

In particolare, laddove il waste-to-energy risulta compatibile con gli standard ambientali ed è la soluzione preferibile per la chiusura del ciclo dei rifiuti (indifferenziati, ma anche derivanti dalla selezione della raccolta differenziata), previa verifica sul rischio di un'eventuale overcapacity, una sua esclusione penalizzerebbe gli Stati cui è richiesto un maggiore sforzo nell'adeguamento infrastrutturale. Ancor più contraddittoria appare la mancata inclusione del calore recuperato dai processi di termovalorizzazione nel caso questo venga utilizzato nell'ambito di sistemi di teleriscaldamento efficienti, come definiti dalla Direttiva 2012/27/EU, mitigando le esternalità ambientali (utilizzo di fonti fossili, riduzione emissioni di CO2 e polveri sottili) per i territori interessati.





Elettricità Futura è la principale associazione delle imprese elettriche che operano nel settore dell'energia elettrica in Italia. Rappresenta e tutela produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili e da fonti convenzionali, trader, distributori, venditori e fornitori di servizi, al fine di contribuire a creare le basi per un mercato elettrico efficiente e per rispondere alle sfide del futuro.

[www.elettricitafutura.it](http://www.elettricitafutura.it) | [info@elettricitafutura.it](mailto:info@elettricitafutura.it)

